

BANDO Forestazione Urbana

Programma Regionale Piemonte FESR 2021/2027
Decisione di Esecuzione della Commissione del 07/10/2022 C(2022)
7270

Azione II.2iv.3
“Forestazione urbana”



F.A.Q.

Versione 13/01/2025

**SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI
GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI
QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB
DEDICATE AL BANDO.**

1. AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA E MODALITÀ DI COFINANZIAMENTO

1.1 Le spese per acquisto di terreno sono ammissibili?

La spesa per l'acquisizione dei terreni su cui realizzare gli interventi in progetto costituisce spesa ammissibile a finanziamento, entro un limite del 25% dell'importo delle spese totali ammissibili.

1.2 Le spese notarili per l'atto di acquisto del terreno sono spese ammissibili a finanziamento?

Il finanziamento ammette la spesa per l'acquisto e le relative spese notarili. Sono inoltre ammissibili le spese per consulenze legali, gli oneri e le spese di contenzioso anche non giudiziale, le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie, nonché le spese per contabilità o audit, se direttamente connesse all'operazione cofinanziata e necessarie per la sua preparazione o realizzazione ovvero, nel caso delle spese per contabilità o audit, se sono connesse con i requisiti prescritti dall'Autorità di gestione.

1.3 Nel caso di investimenti che comprendono anche l'acquisizione di terreni, si richiede una dichiarazione che attesti l'esistenza di un contratto preliminare di compravendita. Evidenziando che la stipula del preliminare di compravendita impegnerebbe il compratore all'acquisto anche in caso di non ammissione al bando, e comporterebbe spese di registrazione e di bolli, è possibile sostituire il preliminare di compravendita con una scrittura privata di impegno reciproco tra le parti.

Non risulta possibile sostituire il preliminare di compravendita con una scrittura privata di impegno reciproco tra le parti a perfezionare l'atto in caso di ammissione a finanziamento.

Tuttavia è possibile inserire nell'atto preliminare di compravendita una clausola condizionale sospensiva con la quale si subordina la sua efficacia, e quindi l'obbligo della stipula del contratto di vendita, all'ottenimento del contributo a valere sul presente bando.

1.4 Il bando prevede tra le spese ammissibili le spese tecniche entro un tetto massimo pari al 20% calcolato sull'importo lavori. L'importo dei lavori su cui calcolare le spese tecniche è l'importo netto o importo lordo?

Tutte le spese di cui al paragrafo 2.4 *Spese ammissibili* del Bando si intendono al lordo dell'IVA.

Le spese tecniche sono ritenute ammissibili (come importo a lordo dell'IVA e compreso ogni altro onere) entro un tetto massimo del 20% dell'importo dei lavori a lordo dell'IVA.

1.5 In merito alle spese di cartellonistica, al fine di garantire la fruizione/comprendimento delle informazioni trasmesse anche a soggetti fragili/diversamente abili, qualora si decida di inserire nella cartellonistica, anche indicazioni che rimandino a supporti informativi diversi consultabili ad esempio tramite l'utilizzo di qr code, le spese sostenute per la costruzione delle pagine digitali collegate possono essere ritenute ammissibili?

Le spese possono essere considerate ammissibili nella misura in cui rispondono agli obblighi informativi di in capo ai beneficiari, come previsto dagli artt. 49 e 50 del Regolamento UE 2021/1060 e in merito al quesito posto sono volti a incrementare la platea del pubblico da informare con lo scopo di garantire il diritto a una comunicazione accessibile e inclusiva.

Tutte le informazioni utili al rispetto degli obblighi di informazione e comunicazione da parte dei beneficiari e le linee guida per l'utilizzo dei loghi della politica di coesione 2021-2027 sono consultabili alla pagina :

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/comunicazione-fesr/comunicazione-programmazione-2021-2027-obblighi-per-beneficiari>

Si ricorda che se il beneficiario non rispetta i propri obblighi e qualora non provveda ad azioni correttive, l'Autorità di gestione del Pr Fesr 2021-2027 può ridurre il finanziamento, sopprimendo fino al 3% del sostegno dei Fondi all'operazione interessata.

1.6 Gli interventi che prevedono la depavimentazione di un'area e successiva realizzazione di nuova pavimentazione con materiali drenanti sono ammissibili a finanziamento? sono inoltre considerabili

idonei generare punteggio ai sensi del criterio 3c dell'allegato 5 al bando relativo alla capacità dell'intervento di recuperare suolo consumato?

Gli interventi di depavimentazione di superfici esistenti e sostituzione con materiali "tecnologici" idonei a migliorare le condizioni di deflusso e gestione delle acque meteoriche nonché a migliorare le caratteristiche di riflettanza o di emissività termica della situazione pregressa all'intervento sono ammissibili. La sostituzione di un materiale "tradizionale" con un materiale "tecnologico" non è però idonea a garantire il "recupero di suolo" pertanto non garantisce la generazione di punti ai sensi del criterio 3c allegato 5. Si possono generare punti ai sensi del criterio indicato solo quando alla situazione pregressa di impermeabilizzazione/copertura del suolo si sostituisce una situazione di completo recupero delle superfici, con ricreazione degli orizzonti pedologici (compatibilmente con le caratteristiche dell'ambiente urbano in cui si opera) e della copertura vegetale.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2.1 Le istanze sono soggette all'imposta di bollo?

Di norma, tutte le istanze rivolte alla pubblica amministrazione - tendenti ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo, di un atto (quindi anche le richieste di contributo) sono soggette all'apposizione dell'imposta di bollo, come previsto dall'art. 3 della tariffa di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, indipendentemente dal regime previsto per la sottoscrizione delle istanze medesime, salvo che non sia prevista una specifica ipotesi di esenzione.

L'articolo 16 della tabella allegato B, annessa al succitato d.P.R. n. 642 del 1972 (Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto) esenta in modo assoluto dall'imposta di bollo gli "Atti e documenti posti in essere da Amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati".

Il regime di esenzione dall'imposta di bollo è volto solo agli atti e documenti scambiati tra i soggetti tassativamente indicati nel citato articolo 16 e non per tutte le pubbliche amministrazioni, così come individuate dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

3.1 Le relazioni specialistiche e di indagine di cui al punto 2 dell'Allegato 15 e punto 4 dell'Allegato 6 sono tutte obbligatorie?

Le relazioni sono tutte obbligatorie. Si tratta di relazioni di inquadramento delle aree interessate dagli interventi, da approfondire in base al progetto proposto e alla peculiarità dei siti. Sono per altro utili a supportare la verifica climatica e il rispetto del principio del DNSH, a carico del proponente. Il Bando consente anche di presentare, come allegati non obbligatori a corredo della domanda, eventuali ulteriori relazioni o indagini di approfondimento a discrezione del proponente.